Allegato alla Determina del Responsabile Area Tecnica n. 464 dell' 11/12/2023

CAPITOLATO SPECIALE

Parte amministrativa

"Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" – PINQuA,

"BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO"

CUP B99J20002220001

Progetto approvato tramite Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 804 del 20 gennaio 2022 per un importo pari a € 14.964.576,00 nel rispetto dei target pari a centocinque unità abitative e spazi pubblici e ha come obiettivo principale la realizzazione di edilizia residenziale sociale destinata a diverse tipologie di utenti, unitamente ad altre opere di interesse pubblico volte a migliorare in modo significativo il benessere e l'inclusione sociale, contribuendo allo stesso tempo alla complessiva rigenerazione della ex Alfa Wassermann e del contesto territoriale e socioeconomico circostante.

a)	١	<u>DEFINIZIONI</u>	
		DISPOSIZIONI NORMATIVE	
b)		CONTENUTO DELL'APPALTO	
		Oggetto dell'appalto	
		Corrispettivo dell'appalto	
		Modalità di stipulazione del contratto	
		Categorie dei lavori	
		White list	
c)		DISCIPLINA CONTRATTUALE	
		Interpretazione	
		Documenti contrattuali	
		Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
		Fallimento dell'appaltatore	
		Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	
		Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	
	<u>Art. 12</u>	Convenzioni in materia di valuta e termini	17
d))	PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108	<u>17</u>
	Art. 13	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR	.17
	Art. 14.	Tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC	18
	Art. 15.	Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC	.18
e)		TERMINI DI ESECUZIONE	<u> 19</u>
	Art. 16	Consegna e inizio lavori	19
	<u>Art. 17</u>	Termini per l'ultimazione dei lavori	19
	<u>Art. 18</u>	Proroghe	20
	Art. 19	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	.21
	Art. 20	Sospensioni ordinate dal R.U.P	21
	Art. 21	Penali in caso di ritardo	22
	Art. 22	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	.23
	Art. 23	Inderogabilità dei termini di esecuzione	24
	Art. 24	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	24
f)		CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	<u>24</u>
•	Art. 25	Lavori a misura	24
		Lavori a corpo	
		Eventuali lavori in economia	
		Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	
g)		DISCIPLINA ECONOMICA	
J		Anticipazione del prezzo.	

	Art. 30. Pagamenti in acconto	<u>26</u>
	Art. 31. Pagamenti a saldo	27
	Art. 32. Adempimenti subordinati ai pagamenti	28
	Art. 33. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo	28
	Art. 34. Modifiche del contratto	29
	Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	29
	Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti	29
	Art. 37. Tracciabilità dei flussi finanziari	29
h)) CAUZIONI E GARANZIE	30
	Art. 38. Cauzione definitiva	30
	Art. 39. Riduzione delle garanzie	30
	Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	30
i)	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	31
	Art. 41. Variazione dei lavori	31
	Art. 42. Varianti per errori od omissioni progettuali	31
	Art. 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	32
	Art. 44. Revisione dei prezzi	32
	Art. 45. Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore	32
j)	SICUREZZA NEI CANTIERI	32
	Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	32
	Art. 47. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro	33
	Art. 48. Piano di sicurezza	
	Art. 49. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza	34
	Art. 50. Piano operativo di sicurezza	35
	Art. 51. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza	35
k)) SUBAPPALTO	35
	Art. 52. Subappalto	35
	Art. 53. Responsabilità in materia di subappalto	
	Art. 54. Pagamento dei subappaltatori	36
I)	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	37
•	Art. 55. Accordo bonario e transazione	
	Art. 56. Definizione delle controversie	37
	Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	37
	Art. 58. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	
	Art. 59. Risoluzione del contratto	
m		
	Art. 60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	

	<u>Art. 61. T</u>	Fermini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione41
	Art. 62. P	Presa in consegna dei lavori ultimati41
	Art. 63. D	Occumentazione42
n)) <u>N</u>	IORME FINALI42
	Art. 64. C	Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore42
	Art. 65. C	Conformità agli standard sociali47
	Art. 66. P	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione48
	<u>Art. 67. U</u>	Jtilizzo dei materiali recuperati o riciclati48
	Art. 68. T	Terre e rocce da scavo48
		Custodia del cantiere49
	Art. 70. C	Cartello di cantiere49
		Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto49
	Art. 72. D	Disciplina antimafia49
	Art. 73. P	Patto di inderogabilità50
	Art. 74. S	Spese contrattuali, imposte, tasse50

a) DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice: il codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 (D.lgs 31 marzo 2023, n.36);
- b) Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- **c) Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- **d) Stazione appaltante**: ai sensi dell'art.1 dell'allegato I.1 al codice, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- **e)** Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate;
- f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto:
- g) RUP:Responsabile unico del progetto secondo quanto definito dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 114, comma 3;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs. 56/2017);
- j) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, come indicate all'art. 100 commi 6 e 7 del Codice dei Contratti;
- k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

DISPOSIZIONI NORMATIVE

b) CONTENUTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

 Ai sensi del Codice dei contratti, l'Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia ed impiantistica finalizzati alla realizzazione dell'intervento "Borgonuovo. Abitare condiviso" di cui la proposta elaborata dalla Città metropolitana di Bologna, insieme al Comune di Sasso Marconi, relativa al Progetto sull'abitare mediante una rigenerazione urbana nell'area del complesso industriale "ex Alfa Wassermann" in territorio di Sasso Marconi - CUP B99J20002220001;

La proposta dovrà essere progettata e realizzata sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economica rafforzato approvato con **delibera di Giunta n. del 6 dicembre .2023** e messo a disposizione dalla Stazione appaltante aggiudicatrice ai sensi dell'225, comma 9 del Codice.

in allegato al presente capitolato.

Le prestazioni demandate all'aggiudicatario riguardano:

 la progettazione esecutiva, nella quale si intendono compensati anche il recepimento delle eventuali prescrizioni addotte dagli enti tecnici di controllo;

- l'esecuzione dei lavori, forniture e ogni altra attività correlata all'esecuzione dei lavori sulla scorta del su indicato progetto esecutivo;
- l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori.
- ogni altra ulteriore azione necessaria alla chiusura dei lavori e consegna degli stessi anche ai fini delle diverse certificazioni previste dalla misura specifica Pinqua

Non è oggetto del presente Capitolato il servizio di Direzione Lavori e di Coordinatore della sicurezza che verra' affidato dalla Stazione appaltante con differente procedura di gara.

Il progetto esecutivo, da ritenersi ingegnerizzazione al successivo livello tecnico del progetto di fattibilità tecnico economico rafforzato posto a base di gara, unitamente al recepimento delle migliorie proposte ed introdotte in sede di gara è da redigersi in conformità all'art. 41 c.8 del D.Lgs. 36/2023 e delle norme specifiche per gli appalti PNRR in ogni caso dovrà tener conto nell'attività di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori della normativa in vigore ed eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire.

La redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento dovrà essere eseguita dal Coordinatore della sicurezza durante l'elaborazione del progetto esecutivo contemplando le indicazioni e disposizioni già individuate nell'elaborato "G-10_Prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza" che vengono già messe a disposizione dalla stazione appaltante congiuntamente al PFTE.

L'aggiudicazione avviene sulla base del progetto di fattibilità tecnico economico rafforzato a base di gara e dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposta dell'Aggiudicatario.

I limiti entro i quali l'Aggiudicatario può proporre migliorie al progetto a base di gara, nella sua offerta, sono indicati nel disciplinare di gara.

2. Il progetto riguarda la rigenerazione urbana di un ex area industriale finalizzata alla realizzazione di centocinque unità abitative e spazi pubblici ed ha come obiettivo principale la realizzazione di edilizia residenziale sociale destinata a diverse tipologie di utenti, unitamente ad altre opere di interesse pubblico volte a migliorare in modo significativo il benessere e l'inclusione sociale, contribuendo allo stesso tempo alla complessiva rigenerazione della ex Area Alfa Wassermann e del contesto territoriale e socioeconomico circostante.

L'intervento consta nella fase iniziale, **detta fase 0**, di un piano più vasto di realizzazioni. In questa fase verranno realizzati un intervento pubblico ed un intervento privato. Le opere oggetto di questo bando sono le opere pubbliche della fase 0 del planivolumetrico A01: due fabbricati destinati a residenze condivise e servizi inserite in un'area pubblica che comprende dei parcheggi pertinenziali e del verde attrezzato.

La progettazione esecutiva degli interventi oggetto del bando dovrà tener conto del Masterplan generale che comprende anche le fasi che verranno realizzate in futuro. Gli elaborati del Masterplan utili alla comprensione del PFTE sono allegati ai documenti di gara.

Per quanto riguarda la parte architettonica, si prevede la realizzazione di due fabbricati che ospitano 105 alloggi, una biblioteca, degli uffici e altre aree e locali tecnici o di servizio. Il bando di gara ed i capitolati tecnici contemplano la realizzazione completa di solo alcune parti degli edifici.

Altre saranno lasciate al grezzo o completabili secondo l'allegato F

Le specifiche tecniche al presente Capitolato speciale sono riportare negli allegati:

allegato A CAPITOLATO SPECIALE **OPERE URBANE** (OOUU-23 GEN RL CSA)

allegato B CAPITOLATO SPECIALE **OPERE ARCHITETTONICHE**(A18 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

allegato C CAPITOLATO SPECIALE STRUTTURE

(S-04 CSA strutture)

allegato D CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI ELETTRICI

(IE09-PRG-IE-RL-00_CAPITOLATO)

allegato E CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI MECCANICI

(I-21_Capitolato speciale d'appalto)

allegato F schema dell'intervento architettonico, delle lavorazioni e delle possibili migliorie

Quest'ultimo allegato identifica il livello di finitura della parte architettonica in coerenza con i capitolati e identifica le possibili migliorie oggetto di valutazione in sede di presentazione Offerta tecnico economica

Disciplina della progettazione esecutiva

- 1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente in particolare all'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dalle disposizioni specifiche in tema di PNRR.
- 2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati Tecnici e nei documenti in esso richiamati, tenendo conto di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa. In particolare dovranno essere recepite tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora la SA chiedesse la realizzazione di varianti al progetto, compatibili con le scadenze e le disponibilità economiche la progettazione esecutiva e la realizzazione lavori ne dovrà tenere conto.
- 3. Il Progetto Esecutivo dovrà in ogni caso mantenere il costo delle opere entro quello risultante dal Progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato a base di gara e dall'applicazione del ribasso espresso dall'aggiudicatario. Nell'offerta economica deve intendersi inclusa l'attività di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto e conseguentemente compensata col prezzo a corpo di aggiudicazione e:
- **a)** la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad istruire ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato ad esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto;
- b) la predisposizione di tutte le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie o che venissero comunque richieste dalla Stazione Appaltante nel corso dello sviluppo della progettazione esecutiva, restando inteso che l'Appaltatore, in tal caso, avrà l'onere di predisporre non solo gli elaborati esecutivi inerenti tali varianti, ma anche gli eventuali elaborati di Progetto Esecutivo (o altro livello progettuale) da sottoporre agli enti per approvazione (se prevista);
- c) la produzione degli elaborati predisposti nella quantità e nei formati richiesti dalla Stazione Appaltante o dagli enti a qualunque titolo;
- d) l'interfaccia ed il recepimento di altre progettazioni, di diverso livello, delle infrastrutture localizzate nelle aree limitrofe a quella di intervento e connesse, direttamente o indirettamente, all'opera in progetto. L'intervento si trova infatti in un'area oggetto di rigenerazione urbana che prevede la demolizione di un fabbricato abbandonato. L'area ospiterà anche il cantiere di un intervento ad opera di un soggetto privato che interverrà per primo demolendo il rudere. Sarà necessaria e indispensabile la coordinazione con le imprese che si occupano della demolizione e la gestione del recupero e riutilizzo in loco dei materiali inerti derivanti da essa.
- **4.** Il capitolato speciale e il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione verranno' integrati con quanto offerto in sede di gara.
- **5.** L'Appaltatore, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovrà provvedere alla verifica, all'aggiornamento ed al completamento del rilievo topografico dell'area nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
- **6.** Qualora il progettista ravvisi motivatamente la necessità di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al precedente comma, ovvero questi siano ritenuti necessari e richiesti dal RUP, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia potrà essere concessa motivatamente una proroga del termine fissato per la progettazione strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti e sempre in tempi che permettano il rispetto del tempo finale di esecuzione dei lavori previsto dalla specifica misura PINQUA.
- 7. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di

gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, invocare la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti, o revisione dei prezzi, né formulare riserve di alcun tipo in relazione a qualunque contenuto del Progetto Esecutivo e/o alle implicazioni dirette e indirette sullo svolgimento delle attività previste dall'appalto conseguenti ai contenuti del Progetto Esecutivo.

- **8.** Resta altresì convenuto che con la sola presentazione dell'offerta l'Appaltatore riconosce che i costi della sicurezza indicati nel QTE risultano tecnicamente congrui alla natura e all'oggetto dell'appalto.
- **9.** Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore sarà obbligato a mantenere gli opportuni contatti con la Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilità per incontri o riunioni tecniche, da effettuarsi sia presso gli uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti, sia in campo. L'Appaltatore sarà tenuto altresì ad effettuare tutti i sopralluoghi, presso i siti interessati dai lavori, necessari e opportuni alla migliore esecuzione dell'attività di progettazione a lui facente capo.
- 10. Più in generale l'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto, restando inteso che tali approvazioni, nella forma più esplicita e senza eccezione alcuna, devono essere intese quali condizioni necessarie alla successiva approvazione della Stazione Appaltante. In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione Appaltante.

Contenuti del Progetto Esecutivo:

- 1. L'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere, all'atto dell'avvio della progettazione esecutiva, l'elenco degli elaborati che intenderà produrre, tenendo nel seguito edotta la Stazione Appaltante con la quale curerà la codificazione degli elaborati di qualunque variazione apportata a tale elenco; la Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà comunque facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto Esecutivo in modo differente da quello proposto dall'Appaltatore, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
- **2.** In linea generale, per ognuna delle opere afferenti le Categorie Generali (opere urbane, opere strutturali ed edili architettoniche, impianti), il Progetto Esecutivo dovrà prevedere:
- a) lo sviluppo delle relative Categorie Specialistiche e sistemi e l'individuazione di tutti i componenti associati (anche relativi ad eventuali opere provvisionali);
- b) l'individuazione e la rappresentazione, per ogni componente individuato, di tutte le caratteristiche necessarie a permettere l'identificazione della relativa forma, dimensione, tipologia, materiali, qualità, quantità, prezzo, precisandosi che, per ciò che concerne tutte le scelte tecniche, formali, compositive, estetiche e prestazionali previste nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara o desumibili dagli elaborati stessi (anche mediante il richiamo a figure), non saranno per nessuna ragione ammesse modifiche del progetto esecutivo approvato se non richieste o accettate dalla SA, dovendosi intendere il pieno rispetto di tali scelte progettuali elemento inderogabile caratterizzante l'opera nel suo complesso in ottemperanza ai contenuti dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in sede di approvazione;
- **c)** <u>le normative di riferimento</u> (anche quelle nel frattempo intercorse, che dovranno essere richiamate e rispettate), i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare;
- **d)** <u>l'ingegnerizzazione delle modalità esecutive</u>, provvedendo a identificare le singole fasi di realizzazione, anche in relazione allo studio della cantierizzazione generale dell'intervento; in particolare dovranno essere sviluppati:
- tutti gli schemi e le sequenze di realizzazione e montaggio delle parti dell'opera, i quali dovranno inequivocabilmente garantire, per ognuna delle fasi individuate, l'assenza di situazioni di instabilità strutturale, sia globale, sia locale; tali procedure operative dovranno essere tassativamente rispettate nel corso dei lavori, escludendosi pertanto interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dell'opera. Resta comunque espressamente stabilito che, in tutti i casi, l'Appaltatore è responsabile in maniera esclusiva della correttezza e dell'efficacia delle procedure di realizzazione ed di montaggio delle parti dell'opera, assumendosi conseguentemente ogni responsabilità per danni a terzi, danneggiamenti alle opere già eseguite o in fase di montaggio, rallentamenti o interruzioni nei lavori in connessione o a causa delle modalità messe in atto, fermo restando che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante avrà facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per qualunque danno diretto e/o indiretto subito;

- i piani di sollevamento per le attività di smontaggio dei manufatti oggetto di smantellamento e quelli relativi alla messa in opera di elementi;
- il programma dettagliato dei movimenti materia in relazione all'avanzamento delle lavorazioni. Il progetto esecutivo dovrà contenere altresì gli elaborati di progetto previsti agli articoli dal 33 al 43 del DPR 207/2010.
- **3.** Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, il Progetto Esecutivo dovrà comunque contenere:
- a) studi, indagini, rilievi, ricerche, campionamenti, analisi (in sito e/o in laboratorio) di qualunque natura e specie necessarie alla verifica di tutte le caratteristiche geometriche, fisiche, geologiche, geotecniche, ambientali delle aree e dei manufatti interessati dai lavori e rilevanti al fine della determinazione di tutti i parametri necessari alla corretta progettazione delle lavorazioni e delle opere previste dall'appalto; qualunque onere associato all'esecuzione di tali attività conoscitive in senso lato deve intendersi a totale carico dell'Appaltatore e compensato col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione del contratto;
- b) una Relazione Generale che illustri compiutamente l'oggetto dei lavori nella sua interezza e complessità, descrivendo i criteri utilizzati per le scelte progettuali; in particolare, ricorrendo anche a specifici richiami agli elaborati grafici e al Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere illustrati i criteri adottati per le scelte progettuali esecutive e per il conseguimento e la verifica sia dei livelli di stipulazione del contratto di appalto.
- **4.** La progettazione esecutiva, dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 nonché in tutte le leggi e le norme di settore e specifiche PNRR. L'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso e controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie ed in modalità informativa.

In fase di assegnazione dell'appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere una funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento quale Appaltatore la Stazione Appaltante e che dovrà partecipare alle riunioni presso la sede della stessa, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il sito oggetto dell'intervento.

Rispondenza ai criteri minimi ambientali (DM 23/06/2022)

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre una "Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM 23/06/2022, in particolare per individuare misure atte a:

- aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione; Il progetto prevede l'attivazione di un impianto di recupero mobile, regolarmente autorizzato, che possa consentire il riuso del materiale inerte e l'accumulo in sito per il successivo utilizzo come sottofondi per le edificazioni o per le opere di urbanizzazioni, o in subordine per riempimenti;
- contenere possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni:
- implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);
- realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); il progetto prevede il recupero e riutilizzo in loco dei materiali inerti derivanti dalla demolizione dei fabbricati industriali esistenti, costituiti in larga parte da manufatti prefabbricati in c.a., da destinarsi a sottofondi, rilevati e riempimenti; le demolizioni e la bonifica dell'area fanno parte dell'intervento a carico del privato. Sarà importante interagire con il privato per ottimizzare i tempi di lavoro e lo stoccaggio del materiale di recupero e di scarto
- aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;
- assicurare l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
- ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue
- attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Coordinamento del progetto esecutivo

L'Appaltatore dovrà adottare tutti gli atti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo di lavoro.

In fase di assegnazione dell'appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il **nominativo del professionista** che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento (quale Appaltatore) e la Stazione Appaltante, il quale dovrà partecipare alle riunioni presso la sede della stessa, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il sito oggetto dell'intervento."

Termini per la progettazione.

Ad aggiudicazione avvenuta, dopo la stipulazione del contratto, il R.U.P. ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il R.U.P. può emettere un ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.

- 1. Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del provvedimento di avvio della progettazione.
- 2. Qualora l'ordine di servizio di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso ordine si intende comunque impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
- 3. Sono da considerarsi comprese nell'appalto e, pertanto, compensate nel prezzo offerto:
- la partecipazione a incontri presso la sede della stazione appaltante o presso altre sedi, ivi comprese quelle degli enti preposti al rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. necessari all'esecuzione dei lavori e dei servizi in appalto;
- la redazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria da parte della stazione appaltante o da parte degli enti preposti al rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. all'esecuzione dei lavori e dei servizi in appalto. Eventuali richieste di modifica o integrazione, a seguito di incontri o di pareri o di prescrizioni dell'azienda o di altri Enti, dovranno essere recepite nella documentazione di progetto entro il tempo massimo stabilito dalla Stazione Appaltante in relazione all'entità delle modifiche da introdurre L'avvenuta approvazione sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del R.U.P. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. Qualora vi sia la necessità di produrre elaborati tecnici per la redazione di varianti, o per l'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di regola non superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della Stazione Appaltante.

Ritardo nella progettazione esecutiva

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto nel paragrafo precedente, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo assegnato. Nel caso il ritardo superi del 50% il tempo complessivo previsto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione in danno all'Appaltatore.

Mancata approvazione del progetto esecutivo

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- **a)** che si discosti dal progetto definitivo in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **b)** che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- **c)** che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- **d)** che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- **e)** che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo a base di appalto;
- f) che sia frutto di frode da parte dell'Appaltatore.

In alternativa alla risoluzione, l'Amministrazione può disporre, con propria insindacabile valutazione, che il progettista vi provveda, senza ulteriori oneri aggiuntivi e con applicazione della penale prevista per il ritardo fino alla consegna del progetto adeguato.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dalle norme in vigore in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Assicurazione della progettazione esecutiva

- 1. Deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 120, c.3 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, resesi necessarie in corso di esecuzione a motivo di errori od omissioni al progetto esecutivo.
- 2. La garanzia è prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 117 commi 1-2-3 del del D.Lgs. n. 36/2023e qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. e) del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sarà opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione appaltante.
- **3.** La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

Indisponibilità del progettista

La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dall'Appaltatore comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e che non ricada nelle cause di esclusione indicate nello stesso bando di gara.

Errori od omissioni progettuali

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Qualora, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nel medesimo caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.

Verifica della progettazione esecutiva

Ai sensi dell'art. 42 del DLgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui al Titolo II, Capo I Sezione IV del D.p.R. 207/2010, e la loro conformità alla normativa vigente. La verifica del progetto esecutivo redatto dall'offerente ha luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini prescritti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo a base di gara, salvo quanto disposto dal Codice dei contratti.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n.

36/2023, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

Accesso all'incentivo del Conto Termico

Qualora l'intervento dovesse accedere all'incentivo del "Conto Termico", come definito dal DM 16/02/2016, dovrà rispettare le Regole applicative del DM 16/02/2016, "Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" per l'intervento di trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (intervento 1.E - art. 4, comma 1, lettera e del DM 16/02/2016).

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo dell'appalto (al netto d'iva) posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Lavori (Lc) a corpo	13.115.494,77€
2	Lavori (Lm) a misura	0,00€
3	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	327.887,37€
L	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRESI O.S. (1 + 2 + 3)	13.443.382,14€

Le spese tecniche per la progettazione esecutiva si intendono comprese nel totale lavori L . La cui incidenza è stimata in :

Incidenza spese tecniche per Progetto Esecutivo	276.598,22€
(escluso Cl, IVA, oneri accessori e spese forfettarie)	

- 2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, derivati dalla tabella del c. 1:
 - a) somma dell'importo dei lavori a corpo (Lc) determinato al rigo 1 e dell'importo dei lavori a misura (Lm) determinato al rigo 2, della colonna "TOTALE", al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 3 della colonna "TOTALE".
- **3.** Ai fini del comma 2, gli importi totali sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	Importi in euro	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L-OS) a corpo ed a misura colonna "TOTALE"	13.115.494,77€	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna "TOTALE"		327.887,37€

- **4.** Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e degli importi di classifica per la qualificazione, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE (1+2+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
- **5.** Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza per la verifica di congruità dell'offerta

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato a corpo. Ai fini della definizione del base d'asta i computi metrici del PFTE delle parti che compongono i lavori dell'intervento sono stati calcolati a misura. Nelle successive fasi di elaborazione del Progetto Esecutivo e realizzazione dei lavori, si richiede di sviluppare il progetto e la sua computazione a corpo.
- 2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite unicamente in caso di varianti.
- 3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.2, commi 2 e 3.
- **5.** Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata a firma autenticata.
- **6.** Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le seguenti categorie.

Lavorazioni	CAT.	CLAS.	Qualif. Obbligatoria	Importo	%
Edifici civili e industriali	OG1	VI		€ 7.209.230,06	54,97
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitan e	OG3	IV		€ 2.198.250,00	16,76
Impianti	0G1 1	V		€ 3.708.014,71	28,27

TOTALE	€ 13.115.494,77	100
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 327.887,37	
TOTALE LAVORI		€ 13.443.382,14

- 2. La categoria prevalente è la OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- **3.** La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto ai sensi del Decreto legislativo 36/2023 art.41 comma 13.
- Il subappalto è possibile nel limite di legge.

Art. 5. White list

In relazione ai settori di attività indicati dall'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 l'appaltatore in fase di esecuzione contrattuale deve essere iscritto alle c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo ove l'impresa ha la sede legale (Prefetture territorialmente competenti). Ai sensi dell'art. 52-bis. Della legge 190/2012 l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

c) DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti contrattuali

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato speciale parte amministrativa;
 - c) i 5 capitolati tecnici e lo schema F allegati al capitolato speciale:

(OOUU-23_GEN_RL_CSA)

allegato B CAPITOLATO SPECIALE OPERE ARCHITETTONICHE

(A18_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

allegato C CAPITOLATO SPECIALE STRUTTURE

(S-04 CSA strutture)

allegato D CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI ELETTRICI

(IE09-PRG-IE-RL-00 CAPITOLATO)

allegato E CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI MECCANICI

(I-21 Capitolato speciale d'appalto)

allegato F schema dell'intervento architettonico, delle lavorazioni e delle

possibili migliorie

d) tutti gli elaborati grafici, le relazioni e gli altri atti del Masterplan e del Progetto di Fattibilità'
Tecnico Economico rafforzato approvati nella seduta di Giunta del 6 dicembre 2023, come
elencati in progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3;

opere urbane: OOUU-22 GEN RL EPU

opere architettoniche: A20_ELENCO PREZZI UNITARI

strutture : S-11 Elenco prezzi unitari strutt impianti elettrici : IE13-PRG-IE-RL-00 EP

impianti meccanici: I-17_Elenco prezzi; I-18_Analisi prezzi

f) i computi metrici ed i computi metrici estimativi:

opere urbane: OOUU-19_GEN_RL_00_CME

opere architettoniche: A15 COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA

strutture: S-10 CME strutt

impianti elettrici: IE12-PRG-IE-RL-00 CME

impianti meccanici: I-16 Computo metrico estimativo

- g) le Linee guida in materia di sicurezza (G10_GEN_RL_00_PSC) e il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante in fase di esecuzione contrattuale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto; che dovrà essere redatto dalle imprese appaltatrici; così come specificato all'art.50.;
- i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

G09 cronoprogramma

- i) le polizze di garanzia di cui agli Art. 38 e Art. 40
- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;
 - b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati.
- I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo i Capitolati Speciale d'Appalto gli l'Elenchi Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Oltre ai documenti elencati al punto 1, fanno parte integrante dei documenti di appalto tutti gli elaborati del PFTE approvati nella seduta di Giunta del 6 dicembre 2023 e gli elaborati del

Masterplan utili alla comprensione del progetto messi a disposizione sul sito Web del Comune di Sasso Marconi nell'apposita sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara come meglio descritto in fase di bando di gara.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire potranno integrare i documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle *disposizioni* di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i consequenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 3. Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'esecuzione di saggi stratigrafici, sondaggi, prelievo di campioni o lacerti, predisposizione di campioni da sottoporre all'approvazione degli uffici tecnici della Soprintendenza o dell'ufficio di Direzione Lavori, secondo le precise disposizioni impartite da questi ultimi.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

- In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 124 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, del DLgs n. 36/2023, commi 3, 4, 5 e 6.
- 2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

- 3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
- 6. L'appaltatore è tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione aziendale un preposto di cantiere che ha frequentato corsi di preparazione per gli specifici compiti di sicurezza, cui deve sottostare; il preposto deve essere sempre presente in cantiere. La nomina del preposto risulta da atto scritto che deve essere comunicato alla D.L. ed al C.S.E. unitamente al proprio POS di cantiere.

Art. 11. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente gli articoli 114-115 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
- 3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento CE n. 305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione.
- 4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.
- 5. L'appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tute le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - introdurre tecnologie con elevato standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali:
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
 - lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

E più in generale deve mettere in atto le buone pratiche per rispettare e applicare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) individuati nel capo 1 del CSA architettonico e nelle relazione specifici

G03 RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

G13 APPLICAZIONE CAM

A18 CSA Architettonico

e in genere rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di DNSH

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

- Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

d) PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.

Art. 13. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR

- 1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni sequenti.
- 2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma precedente e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, la retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 3-bis Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

5. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente».

Art 14 Linee guida in materia di comunicazione sullo specifico finanziamento

La Ditta appaltatrice dovrà rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea indicando l'apposito CUP di riferimento;

Art. 15. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

- 1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento/del progetto che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del del DLgs n. 36/2023.
- 3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Rispetto tempi di attuazione

- 1. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
- 2. Il contratto diviene efficace con la stipulazione.

e) TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 16. Consegna e inizio lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 3, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare
- 4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 46 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è quello fissato dalla misura specifica di cui all'atto d'obbligo "PINQUA. CONVENZIONE ATTO D'OBBLIGO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI ALLA PROPOSTA ID 265 "Ex Alfa Wassermann", Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) missione m5c2 componente c2 investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. " sottoscritto con la Cittòà metropolitana di Bologna e il Ministero. La progettazione esecutiva, l'esecuzione dell'opera e i relativi collaudi dovranno essere ultimati perentoriamente entro il 31 Marzo 2026.
 - Nel conseguimento di tale scadenza l'appaltatore seguirà il cronoprogramma delle diverse Fasi di lavorazione presentato in sede di gara.
- 2. Nessuna proroga potrà essere concessa se non espressamente autorizzata dal Ministero con riferimento a proroghe concesse dall'Europa sulla misura specifica Pinqua PNRR
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e

lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

- 4. Eventuali sospensioni potranno essere concesse ma il termine finale dovrà comunque essre rispettato scrupolosamente e perentoriamente. Fuori dai casi di cui agli Art. 19 e Art. 20, il termine può essere sospeso dopo non meno di 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 (sessanta) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.
- In casi di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata agli ordini dati dalla D.L. Anche verbalmente o telefonicamente.

Deve essere cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 ore successive all'ordine verbale, anche l'autorizzazione scritta, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non verranno contabilizzati.

Il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento, potrà chiedere all'Appaltatore di lavorare per turni continuativi e durante i giorni festivi o per periodi più brevi nell'arco della giornata o di notte.

Per tali prestazioni straordinarie, ridotte e festive l'Impresa non avrà diritto a maggiori compensi, restando ogni onere conseguente a carico dell'Impresa stessa.

Art. 18. Proroghe

- In considerazione degli obblighi assunti dalla Stazione appaltante nei confronti dell'Europa e del Ministero di all'atto d'obbligo allegato alla delibera di Giunta Comunale n.26 del 14/04/2022 CONVENZIONE - ATTO D'OBBLIGO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI ALLA PROPOSTA ID 265 "Ex Alfa Wassermann", Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) - missione m5c2 - componente c2 investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. non sono concedibili proroghe alla scadenza finale per l'effettuazione dei lavori.
- 2. Il termine previsto per l'effettuazione dei lavori e relativi collaudi e certificazioni di fine lavori è previsto nel 31 marzo 2026.
- 3. Eventuale proroga potra' essere chiesta e concessa solo qualora venissero concesse proroghe al soggetto beneficiario e attuatore dal Ministero e dall'Europa stessa.
- 4. Solamente in questo sopracitato caso, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 17, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'Art. 17.
- 5. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 17, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 6. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- 8. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

- La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
- 10. Trova altresì applicazione l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 22; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'Art. 17 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto Art. 22 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 19. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

- 1. Fermo restando il rispetto del termine ultimo per l'effettuazione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121 e 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
- 5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
- 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 17, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 22.
- 8. Trova altresì applicazione l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

 II R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha

- efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art. 19, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 17, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
- 5. Trova altresì applicazione l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21. Penali in caso di ritardo

- 1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dall'art. 122 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,1 per cento (0,1%) dell'importo contrattuale.
- 3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art.
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 4. La penale irrogata è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 22.
- 5. La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
- 7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
- 8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 24, in materia di risoluzione del Contratto.
- 9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
- Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate

- mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
- 11. Nel caso in cui il ritardo mettesse a rischio la concessione del finanziamento PNRR il contratto potra' essere risolto

Art. 22. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

- 1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro trenta (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e in coerenza con quanto presentato in sede di gara; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
- L'appaltatore è anche tenuto alla redazione del "Piano di qualità", che illustra preventivamente le modalità di esecuzione delle lavorazioni verificando che la scelta operativa attuata, tra le diverse opzioni possibili, sia quella più rispondente ai criteri guida del PNRR ed in particolare con il principio del Do No Significant Harm (DNSH) - non arrecare un danno significativo -(Regolamento UE 2020/852) adottato per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili. In particolare le verifiche delle modalità di lavorazione dovranno essere condotte: sulle performances dell'attività edilizia stessa; sugli impatti arrecati nell'ambiente (DNSH); sull'economia circolare; dall'intervento sulla risorsa idrica; sull'inquinamento e sugli ecosistemi. Il piano di qualità comprende anche il "Piano di gestione dei rifiuti" che dovrà dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Il Piano di qualità sarà consegnato alla direzione dei lavori per necessaria approvazione, anche redatto per fascicoli riguardanti le singole lavorazioni, purché tali fascicoli risultino approvati prima dell'avvio delle lavorazioni stesse. Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'impresa Appaltatrice è tenuta anche alla predisposizione Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), volto ad illustrare i

criteri per la riduzione di inquinamento ambientale nei processi lavorativi e nella gestione del cantiere ivi compresi i trasporti, nonchè le modalità di misura e monitoraggio adottate.

Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- In considerazione della scadenza perentoria Europea, non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa:
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili:
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 18, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 21, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 24.

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

f) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Lavori a misura

 Gli allegati tecnici al capitolato speciale sono stati redatti a misura per pervenire al valore di appalto a corpo. Non sono dunque previste valutazioni sulle misure che modifichino il valore di appalto. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere.

Art. 26. Lavori a corpo

Il contratto è stipulato a corpo.

I computi metrici del PFTE delle parti che compongono i lavori dell'intervento sono calcolati a misura. Nelle successive fasi di elaborazione del Progetto Esecutivo e realizzazione dei lavori, si richiede di sviluppare il progetto e la sua computazione a corpo.

- Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 41 o 1, e
 per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa
 essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a
 corpo".
- Il corrispettivo per il lavoro a corpo, assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
 - Il corrispettivo a corpo posto a base d'asta comprende le spese di progettazione esecutiva nessuna esclusa.
- 4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
- 6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
- 7. Si applica quanto previsto dall'Art. 25, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 27. Eventuali lavori in economia

- 1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
- 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) nella misura di cui all' Art. 1, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).
- c) nella misura minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Art. 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

g) DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione del prezzo

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30. Pagamenti in acconto

- 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, verificata e validata direttamente a favore dei progettisti.
- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 25, Art. 26, Art. 27, raggiungono un importo lordo non inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila euro) al netto degli oneri per la sicurezza e dell'importo dei precedenti stati di avanzamento, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
- 3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'Art. 1;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 0, colonna OS «oneri sicurezza»:
- 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura:
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento sono operate:
 - la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione (se concessa);
 - la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale);
 - l'importo dei certificati di pagamento precedenti.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 32, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

- 7. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
- 8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
- 9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
- 11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 31. Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 30, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 32, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da

- impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
- 7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 32. Adempimenti subordinati ai pagamenti

- 1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - b) all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
 - d) agli adempimenti di cui all'Art. 54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - f) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 33. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. Non verranno riconosciuti interessi qualora il ritardo del rimborso delle quote di

finanziamento della comunità europea (tramite Città metropolitana di Bologna) sia dovuto e negligenze o richieste di integrazione di documentazione da produrre a cura della Ditta appaltatrice.

- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
- In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art. 31, comma 3 per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 34. Modifiche del contratto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 37. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli Art. 33, commi 1 e 2, 30 e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 33, comma 4.
- Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro

mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- 6. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'0,
- 7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

h) CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38. Cauzione definitiva

Si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 39. Riduzione delle garanzie

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 16 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della

copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto:
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
- 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

i) DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 41. Variazione dei lavori

- 1. La Stazione Appaltante, nel proprio esclusivo interesse, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle variazioni ai lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Le variazioni dei lavori, in aumento o in diminuzione, saranno finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo delle lavorazioni in aumento relativo alle variazioni non può superare i limiti previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Non sono considerate varianti o variazioni dei lavori gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
- Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 120 del del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare, con riferimento al comma 3 dello stesso, il contratto potrà essere variato in corso d'opera senza una nuova procedura di affidamento per l'inserimento di opere aggiuntive complementari a quelle progettate.

Art. 42. Varianti per errori od omissioni progettuali

Si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
- I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali devono essere approvati dalla DL e dalla SA e sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzari di cui all'allegato I.14 del D.Lgs. n. 36/2023, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Art. 44. Revisione dei prezzi

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenersi fissi e invariabili

Art. 45. Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

L'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

j) SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 49;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 50.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 33, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 47. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

- Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 46 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51.

Art. 48. Piano di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e il Piano di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'Art. 1, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
 - Vengono messe a disposizione fin da ora le **Linee guida** in materia di sicurezza (G10_GEN_RL_00_PSC)
- L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 49.
- Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'Art. 17 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'Art. 16, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art. 19 e Art. 20.

Art. 49. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50. Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
 consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i
 quali esso è redatto.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 46, comma 4.
- 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- 5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 48.

Art. 51. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

- L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

k) SUBAPPALTO

Art. 52. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 53. Responsabilità in materia di subappalto

- L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 52 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'Art. 57, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 54. Pagamento dei subappaltatori

- 1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'appaltatore o su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.Lqs. n. 36/2023.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- 3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 58, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'Art. 32, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli Art. 57, comma 2 e Art. 58, comma 4.
- 4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- 5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 52;

- b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
- 6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
- 7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
- 8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una della condizione di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

I) CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55. Controversie

Nel caso siano presentate riserve o vi siano controversie di controversie si applicheranno le norme di cui agli artt 210, 212 e 213 del codice dei contratti Dlgs 36/2023.

Art. 56. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve valgono i contenuti dell'art 213 del Dlgs n. 36/2023. Il Tribunale competente sarà quello del Foro di Bologna

Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
- 5. Ai sensi dell'art.11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 58. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e

«B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il

DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. In caso di inadempimento si procede ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013.

Art. 59. Risoluzione del contratto

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- **a)** modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120:
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- **c)** l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
- c) La perdita e/o decurtazione del finanziamento Europeo causata da negligenza accertata dell'appaltatore che evidenzi il mancato rispetto del presente capitolato e delle norme speciali in materia di finanziamenti PNRR contenute.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo "Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni", nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

m) ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
- 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. In questo caso la data di fine lavori sarà considerata a tutti gli effetti quella del completamento delle lavorazioni di piccola entità o quella del nuovo certificato.
- 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 61.
- 4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 31.

Art. 61. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

Per il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione valgono le norme di cui all'art. 114 e dall'allegato II.14 al Codice d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Art. 62. Presa in consegna dei lavori ultimati

 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'Art. 60, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L.

- 2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'Art. 60, comma 3.

Art. 63. Documentazione

- 1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori, a suo onere e carico, tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati per strutture, impianti, pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc. con particolare riguardo alla loro resistenza e reazione al fuoco, certificati di prova, di omologazione, di conformità, di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto, e la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, quali ad esempio il Comando dei Vigili del Fuoco.
- Entro il medesimo termine dovrà fornire alla direzione lavori, a suo onere e carico, documentazione fotografica, grafica di insieme e di dettaglio delle singole lavorazioni come eseguite, il rilievo plani- altimetrico quotato di tutte le opere eseguite (AS-BUILT), ivi compreso delle reti tecnologiche eseguite, nonché i manuali d'uso, di manutenzione, ecc. delle apparecchiature installate.
- Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale, nonché su supporto informatico (DWG per gli elaborati grafici).

n) NORME FINALI

Art. 64. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

In generale sono ricomprese nel costo d'appalto e sono a carico dell'appaltatore tutte le attività che permettano l'attività di progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione dell'opera conformemente a quanto previsto dal presente capitolato e dai relativi allegati tecnici, dalle specifiche linee guida del finanziamento Pinqua, dal Codice dei contratti, dall'offerta economica nessuna esclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo si dettagliano di seguito le principali:

- 1. L'Impresa esecutrice è sollecitata a porre la massima attenzione e diligenza, sia nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione, al rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) come previsto dal PNNR e descritto nella "Guida operativa per il rispetto del principio non arrecare un danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con la circolare n. 32 del 30.12.2021 del Ragioniere Generale dello Stato. Il mancato rispetto di tali principi comporterà l'addebito all'impresa dei costi da sostenere o della mancata erogazione del finanziamento.
 - Trattandosi di un progetto finanziato dal PNRR, avente come regime di riferimento il regime 1, l'affidatario dei lavori sarà soggetto ai conseguenti controlli e dovrà altresì assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per quel che attiene alla gestione del cantiere e dei rifiuti. Inoltre, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti, dovrà presentare alla DL le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto (pena la non ammissibilità dei materiali).
- 2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato comprensivo di allegati tecnici, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- e) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- f) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- g) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, (sostenendo anche le spese di laboratorio) compresa la confezione e custodia dei campioni, l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare i prelievi di calcestruzzo, e acciaio in conformità alla vigente normativa;
- h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- i) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- I) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà

eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua potabile, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza:
- o) la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- p) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- q) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- r) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- t) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori;
- u) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- v) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- w) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- x) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso gli Uffici competenti e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- z) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

- aa) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- bb) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- cc) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e la segnaletica stradale di cantiere a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- dd) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- ee) osservare quanto prescritto dall'art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle misure generali di tutela durante l'esecuzione dell'opera, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
 posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro:
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- ff) osservare quanto prescritto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all'allegato XIII in riferimento all'allestimento ed alle caratteristiche dei servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nel cantiere (spogliatoi, docce, wc e lavabi, riposo e refezione ecc.) ed a quelle dei posti di lavoro nel cantiere (areazione, illuminazione, vie di circolazione, uscite di emergenza ecc.);
- gg) prima di eseguire i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che imponga operazione preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia e gas, della necessità di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore e quant'altro serva per iniziare i lavori in sicurezza, compreso l'accertamento di situazione particolarmente pericolose, come la presenza di linee aeree che dovranno essere eliminate prima di iniziare i lavori;
- hh) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per il sollevamento e l'abbassamento dei materiali con idonea attrezzatura (gru od altri sistemi) compatibile con i luoghi di esecuzione delle opere, le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per la realizzazione, manutenzione delle vie di accesso al cantiere, per recinzioni, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni, e per la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) la verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle opere strutturali e degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre
 - formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni;
- jj) l'esecuzione delle analisi per la caratterizzazione delle terre in sito o in banco secondo le modalità prescritte dalla normativa cogente applicabile, ed ogni altro adempimento tecnico ed amministrativo necessario per l'escavazione, la movimentazione, il riutilizzo e lo smaltimento dei materiali scavati, sostenendo tutte le spese inerenti;

- kk) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- II) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Privati, Comune, ITALGAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- mm) tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private (anche per il soprassuolo) per strade di accesso, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acqua, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori;
- nn) In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, saranno conferiti ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore tutte le spese la pulizia dei luoghi, per il carico trasporto a discarica di qualsiasi materiale di risulta proveniente da demolizioni, rimozioni e sfridi, per indennità di discarica e per qualsiasi altro onere ed adempimento.
- oo) tutte le pratiche e le precauzioni durante l'esecuzione delle opere in rispetto della sicurezza ambientale per evitare inquinamento dell'aria, del suolo, delle falde.
- 3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 4. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'Art. 27, comma 3
- Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 7. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
- 8. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 9. L'appaltatore si assume gli oneri per l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle esigenze della Stazione Appaltante, in modo da ridurre al minimo i disaggi all'utenza, La stazione appaltante potrà richiedere l'esecuzione degli interventi in più fasi lavorative, la realizzazione di transennamenti e compartimentazioni, la predisposizione di segnaletica provvisoria, l'esecuzione in un determinato periodo di talune lavorazioni, parziali o totali sospensione delle lavorazioni e quant'altro ritenuto opportuno dalla allo scopo di contenere i disagi all'utenza.
- 10. Nello svolgimento delle attività la ditta appaltatrice dovrà tenere conto che l'opera si realizza all'interno di un'area più generale dove opera anche un soggetto privato e pertanto dovrà attivarsi per garantire il massimo coordinamento delle lavorazioni come già precisato begli articoli precedenti

Non è oggetto del presente appalto lo svolgimento del ruolo di Direzione lavori e del Coordinamento Sicurezza.

Art. 65. Conformità agli standard sociali

- 1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
- 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro

- dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 21, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e rimozioni.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 67. Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

- 1. Il progetto prevede il recupero e riutilizzo in loco dei materiali inerti derivanti dalla demolizione dei fabbricati industriali esistenti, costituiti in larga parte da manufatti prefabbricati in c.a., da destinarsi a sottofondi, rilevati e riempimenti; le demolizioni e la bonifica dell'area fanno parte dell'intervento a carico del privato. Sarà importante interagire con il privato per ottimizzare i tempi di lavoro e lo stoccaggio del materiale di recupero e di scarto.
- 2. La gestione del suolo nel cantiere, e dunque la conservazione e il riuso del terreno di buona qualità, con particolare attenzione allo strato fertile, deve seguire le LINEE GUIDA della Regione Emilia Romagna per la RIMOZIONE GESTIONE e RIAPPLICAZIONE del TOPSOIL e eventuali linee nazionali ed europee di maggiore tutela
- 3. più in generale in linea con le pratiche di economia circolare e dai principi DNSH è valutabile l'adozione di materiali di riciclo, per le opere urbane, sempre in accordo con i capitolati speciali tecnici e le relazioni di sostenibilità del PFTE.

Art. 68. Terre e rocce da scavo

- Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR 120/2017.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, nonché l'esecuzione delle analisi per la caratterizzazione delle terre in sito e in

banco secondo le modalità prescritte dalla normativa cogente applicabile, ed ogni altro adempimento tecnico ed amministrativo necessario per la movimentazione, il riutilizzo e lo smaltimento dei materiali scavati, sostenendo tutte le spese inerenti; in ottemperanza anche delle LINEE GUIDA della Regione Emilia Romagna per la RIMOZIONE GESTIONE e RIAPPLICAZIONE del TOPSOIL e eventuali linee nazionali ed europee di maggiore tutela

Art. 69. Custodia del cantiere

 È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 70. Cartello di cantiere

- L'appaltatore, a propria cura e spese deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli.
- 3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
- 4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.
- 5. Il cartello di cantiere dovrà contenere le disposizioni in materia di linee guida comunicazione di cui alla misura specifica PINQUA- PNRR dA verificare e concordare con la stazione appaltante prima del posizionamento.

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 72. Disciplina antimafia

- 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 2. Per i contratti di importo fino a 150.000 euro, con attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012: prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.
- 3. Per i contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012) prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia presso la competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto

- legislativo n. 159 del 2011. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.
- 4. Nei confronti del rappresentante dell'impresa non devono emergere irregolarità nella documentazione antimafia a norma delle Legge 136/2010.

Art. 73. Patto di inderogabilità

- L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare gli accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.
- Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
- L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
- 4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.